



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class 34.43.01 Fasc. SS-PNRR 209.92.3/2021

M

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale Valutazioni Ambientali
va@pec.mite.gov.it

E.p.c.

Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministero della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Commissione Tecnica CTVA PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale
subacqueo
sn-sub@pec.cultura.gov.it

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP

Servizio III – Tutela del patrimonio artistico, storico e
architettonico della Direzione generale ABAP

Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche,
ecologia e paesaggio. Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Comune Castellaneta (TA)
comunecastellanetaprotocollo@postecert.it

Comune Laterza (TA)
comunelaterza@pec.rupar.puglia.it

Oggetto **[ID: 8470] – Comuni di Castellaneta (TA) e Laterza (TA) – Progetto denominato “GOBETTO SOLARE”** per la costruzione e l'esercizio di un impianto Agrovoltaiico e relative opere di connessione alla RTN nei Comuni di Castellaneta (TA) e Laterza (TA), di potenza DC 55,62 MW e AC 48,20.

Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006

Proponente: Società GOBETTO SOLARE S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n.28 alla Gazzetta Ufficiale n.45 del 24-02-2004;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale*”;

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n.169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato su G.U.R.I., Serie Generale, n.16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n.69), entrato in vigore il 05/02/2020 e il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n.76;

VISTO l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in “Ministero della transizione ecologica” ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “Ministero della Cultura”;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa;

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall’art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. art. 36, comma 2 ter, del D.L. 30 aprile 2022 n.36, convertito in Legge 29 giugno 2022 n. 79 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 114 del 17 maggio 2022), coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 17), recante: *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.”*;

VISTO il Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Gazzetta Ufficiale n.47 del 24-02-2023), recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*;

PREMESSO che la Società Gobetto Solare S.r.l. con nota del 06/05/2022 ha presentato istanza per l’avvio del procedimento ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii per il progetto denominato *“Progetto denominato “GOBETTO SOLARE” per la costruzione e l’esercizio di un impianto Agrovoltaiico e relative opere di connessione alla RTN nei Comuni di Castellaneta (TA) e Laterza (TA), di potenza DC 55,62 MW e AC 48,20”*;

PREMESSO che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), con nota prot. 71238 del 08/06/2022, ha comunicato la procedibilità dell’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e ha pubblicato la documentazione presentata dal Proponente sull’apposita piattaforma web, all’indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8716/12829>, comprensiva anche della Documentazione Integrativa Volontaria trasmessa dalla Società in data 06/07/2022;

CONSIDERATO che il progetto è localizzato nella Regione Puglia, in provincia di Taranto nei Comuni di Castellaneta e Laterza, e consiste nella realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico che interessa una superficie di circa **133,52 ettari**, per una potenza nominale complessiva DC pari a 55,624 MWp e una potenza nominale complessiva AC di 48,200 MW. L’area di impianto è racchiusa nel reticolo di strade composto dalla S.P. 22 a Nord, S.P. 20 ad Ovest, S.S. 7 a Sud e S.P. 23 ad Est. Le distanze in linea d’aria del sito d’impianto dai perimetri urbani dei due Comuni sono: Castellaneta 7.518 m e Laterza 3.620 m. La connessione elettrica avverrà con un Cavidotto MT interrato, di collegamento tra le due cabine di campo alla stazione di elevazione 30/150kW, su strada esistente e lungo 2km, e nella parte finale con un elettrodotto aereo di circa 60 m per il raccordo con la Stazione AT di TERNA adiacente all’impianto;

CONSIDERATO che l’impianto fotovoltaico, articolato in dieci sottocampi:

- è costituito da 1738 Tracker e 101.136 moduli in silicio monocristallino 550 Wp dimensioni pari a 2.279 x 1.134 x 35 mm, fissati al terreno tramite pali infissi direttamente “battuti” nel terreno a una profondità di 2,50 –3,00 m, con interasse tra gli inseguitori fissato in 9,00 m. In particolare saranno installati 1.738 Tracker e 101.136 pannelli così distinti: n° 208 tracker T12 da 24 pannelli (n° 4.992 pannelli posti su due file orizzontali); n° 111 tracker T24 da 48 pannelli (n° 5.328 pannelli posti su due file orizzontali); n° 1.419 tracker T32 da 64 pannelli (n° 90.816 pannelli posti su due file orizzontali);
- prevede la realizzazione di: linee elettriche BT interrate; inverter di stringa per la conversione della corrente prodotta dai moduli in c.c a 1500 V in c.a. a 800 V; linee elettriche interrate in BT in c.c.; cabine di campo, costituite da vani prefabbricati in c.a. di dimensioni (7,5 m x 2,5 m x 2,5 m), contenenti i Trasformatori MT/BT, per l’innalzamento della tensione da 800 V a 30 kV, ed i Quadri MT per l’arrivo e la partenza delle linee di Media Tensione provenienti dai gruppi conversione/trasformazione; le linee elettriche MT interrate all’interno delle aree in cui sono installati i moduli fotovoltaici, che collegano elettricamente tra loro le cabine di campo; 2 cabine di raccolta (di dimensioni nette in pianta 7,50 m x 2,50 m), nelle quali viene raccolta tutta l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico; la stazione di elevazione, in cui arriva l’energia dalle cabine di raccolta, per l’ulteriore innalzamento della tensione da 30 kV a 150 kV e la connessione alla stazione Terna in AT; viabilità interna;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- prevede la realizzazione di: scavi a sezione ristretta necessari per la posa dei cavi (trincee) che avranno ampiezza variabile in relazione al numero di terne e alla tipologia di cavi che dovranno essere posate, mentre per i cavi BT la profondità di posa sarà di 1 m e per i cavi MT sarà di 1,2 m; aree di manovra e viabilità di servizio (piste), costituita da una strada perimetrale interna alla recinzione e da una serie di strade che attraversano trasversalmente le aree di impianto, di ampiezza pari a circa 4,0 m realizzate con inerti compattati scavando 20 cm di terreno vegetale ed apportando uno strato di 20 cm di materiale lapideo duro; 14.580 m di recinzione di impianto con pannelli elettrosaldati zincati con maglia 50x200 mm, di lunghezza pari a 2 m ed altezza di 2,5 m, di cui alcuni rialzati di 10 cm circa tra terreno e recinzione per permettere il movimento della piccola fauna; sistema di videosorveglianza con n. 178 telecamere TVCC tipo fisso Day-Night, per visione diurna e notturna, con illuminatore a IR, ogni 80/100 m circa installate su pali in acciaio zincato di altezza pari a m 5,00 ed infisso nel suolo per ulteriori 1,50 m con il sistema “a battipalo” senza necessità di creare plinti di fondazione in cls;
- prevede 4,14 ettari da destinare alla piantumazione di siepi multifilari perimetrali (3 filari); 26,83 ettari costituiti dalla proiezione a terra dei tracker da destinare a “incolto naturale”; circa 48,25 ettari (di cui 31,41 ettari fra i filari liberi fra i Tracker - di larghezza 4,35 m – e 16,84 ettari di vincoli e fasce di rispetto), da destinare alla coltivazione di specie foraggere con criteri di agricoltura biologica;
- i lotti oggetto di intervento sono inseriti in un ambito territoriale a vocazione prevalentemente agricola;



Fig. 1 - Localizzazione dell'impianto e relative opere di connessione (Elaborazione GIS della SSPNRR)

CONSIDERATO che, come indicato dal Proponente, l'impianto fotovoltaico è integrato con l'allevamento di api mellifere, per il quale è prevista l'installazione di n.500 arnie, e con la produzione agricola, relativamente alla quale prima dell'istallazione del fotovoltaico il progetto prevede le seguenti operazioni:

- amminutamento e livellamento del terreno su tutta la superficie;
- aratura, con concimazione di fondo per l'impianto della siepe sulla fascia perimetrale (ha 10.25.00);
- impianto della siepe sulla fascia perimetrale – n° 17.200 piante arboree, n° 35.000 cespugli e n° 53.000 piante erbacee; tot piante 105.200;
- impianto di lavanda su campi sperimentali (ha 4,80 - 4.200 piantine con sesto 1,40 x 0,80 m);
- inizio delle attività di coltivazione e sperimentazione;

CONSIDERATO che relativamente alle previsioni urbanistiche locali, come anche riportato negli elaborati del



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

proponente (5X940I8_StudioInserimentoUrbanistico_01-signed), il Piano Urbanistico Generale vigente nel Comune di Castellaneta, adottato con Delibera C.C. n° 15 del 29/02/2016 e successivamente adeguato alla Delibera C.C. n° 36 dell'11/10/2016 ed alla Conferenza dei Servizi del 30/01/2018, indica che l'area di impianto si sviluppa all'interno di aree agricole (CRV-GC Contesto rurale del Sistema geomorfologico complesso con valore paesaggistico e CRA.AG Contesto rurale a prevalente funzione agricola normale), il Piano Urbanistico Generale del Comune di Laterza è stato adottato con Delibera C.C. n° 35 del 27/10/2016 come Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana - ai sensi dell'art. della L.R. n. 21/08, indica che l'area di impianto si sviluppa all'interno di aree agricole (CRA.CP Contesto rurale a prevalente funzione agricola normale, Campagna profonda);

CONSIDERATO che la SSPNRR con nota prot. 22507 del 14/06/2023 ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, per le funzioni ad essa attribuite ai sensi del DPCM 169/2019 per il territorio della Provincia di Taranto, ed i contributi istruttori del Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e del Servizio III – *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico* della Direzione generale ABAP;

CONSIDERATO che la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, con nota prot. 5376 del 19/06/2023, ha trasmesso le proprie valutazioni di competenza **esprimendo parere negativo alla realizzazione dell'intervento**, le cui valutazioni e motivazioni sono ricomprese nel presente parere di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR;

CONSIDERATO che la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, rappresenta che i lotti di progetto sono inseriti in un contesto territoriale a prevalente vocazione agricola, attraversati a nord dal Regio Tratturo martinese, in parte coincidente con la SP22 TA strada a valenza paesaggistica, e a sud-ovest dal percorso del Regio Tratturo Melfi Castellaneta, coincidente con il tracciato della via Appia, e a est dal Regio Tratturo Murge. Inoltre, con riferimento ai Beni Paesaggistici si rileva che i campi posti a sud sono in stretta adiacenza con l'area vincolata *ope legis* ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, co.1, lett. c), *Fiumi e torrenti, acque pubbliche*, per la presenza del corso d'acqua denominato "Lama di Castellaneta e vallone di Santa Maria", e che il cavidotto di connessione la interferisce per una lunghezza di ca. 390 m;

CONSIDERATO che la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, relativamente ai Beni Architettonici, evidenzia che << L'Area di impianto non è direttamente interessata da vincoli decretati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, né il cavidotto interferisce con essi.>>

CONSIDERATO che la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, relativamente ai Beni Archeologici, riporta quanto segue: << Nelle aree direttamente interessate dall'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica non insistono vincoli inerenti beni archeologici ai sensi degli artt. 10, 12, 13 e 45 del D. Lgs 42/2004 o procedimenti di vincolo in itinere, né Beni Paesaggistici Ulteriori Contesti Paesaggistici di interesse archeologico censiti dal PPTR vigente, così come il sito interessato dall'impianto di progetto non coinvolge direttamente beni o aree di interesse monumentale vincolati architettonicamente a norma della Parte II del D. Lgs. 42/2004.

Questa Soprintendenza, altresì, rileva l'interferenza del cavidotto interrato MT con il Regio Tratturo martinese che rappresenta espressione di vestigia e tracce di remote civiltà passate ed è sottoposto a vincolo con DM del 22.12.1983.

I campi interessati dall'impianto del fotovoltaico si collocano a ridosso di questo percorso viario, così come visibile dalla Carta del rischio archeologico (Elaborato 5X940I8_Documentazione Specialistica_04).

A tale proposito è importante sottolineare che l'impianto si colloca in un contesto territoriale più ampio per il quale sono note le frequentazioni antropiche e le dinamiche insediative riferibili a diverse epoche storiche caratterizzato da un particolare sviluppo in età pre-protostorica. Le evidenze archeologiche rivestono carattere di sporadicità poiché legate a rinvenimenti di emergenza, informazioni puntuali, segnalazioni occasionali e scavi conosciuti tramite pubblicazioni specialistiche. Sono note, inoltre, anomalie da foto aerea riscontrate nei terreni immediatamente a nord-est dell'area interessata dal progetto, documentate da carte archeologiche depositate agli atti di questo Ufficio. Il



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

comprensorio territoriale circostante è caratterizzato a nord-est dalle evidenze pertinenti la masseria Del Porto, dove sono stati individuati almeno cinque nuclei di strutture funerarie con copertura tumulare che si estendono fra Murgia San Francesco, Murgia San Benedetto e Murgia Giovinazzi, compresi anche i nuclei minori localizzati presso Masseria della Madonna e Masseria San Benedetto. Le testimonianze archeologiche distribuite in quest'area si legano sostanzialmente alla frequentazione antropica dagli inizi del II millennio al IV secolo d.C.

Si deve evidenziare che le aree funerarie individuate per questa zona, sono caratterizzate in prevalenza da tombe monumentali, ancora oggi riconoscibili nel paesaggio, riconducibili a comunità pastorali dell'età del Bronzo, le quali si insediavano in aree che, come quella in esame, erano strettamente connesse alle vie della transumanza e alle risorse idriche offerte dalle incisioni carsiche, come il Fosso del Canale San Filippo che delimita l'impianto a sud.

Per quanto riguarda le fasi più recenti di età ellenistica e romana, sono da segnalare i rinvenimenti effettuati durante le attività di supervisione archeologica e successive indagini stratigrafiche nell'ottobre 2011 durante la realizzazione di impianti eolici, relativi a tombe e resti di una fattoria, individuati sui margini esterni della centrale elettrica presso masseria Curvatta, oltre a un ambiente rettangolare relativo a un edificio identificabile come granaio presso masseria Tafuri, databile alla seconda metà del III-inizi del II a.C e ubicato a circa 1,7 km di distanza da Terrusi 2 e Terrusi 5 (cfr. C.D'Auria, *Tafuri*, in "Notiziario delle Attività di tutela" 2006-2010, n.s. II (2015), pp. 382-383). Agli atti di questo Ufficio, inoltre, è segnalato il rinvenimento di un'area necropolare databile fra il IV-III a.C., indagata fra il 21 e il 26 novembre 1980 in contrada Tafuri a seguito del rinvenimento di lastroni durante la vori di aratura alla profondità di circa 60 cm dal piano di campagna.>>;

CONSIDERATO che la Regione Puglia ha approvato, con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23/03/2015, il **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)**, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del D.Lgs. 42/2004, che disciplina tutto il territorio regionale con la finalità di perseguire *“la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”*;

CONSIDERATO che per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio l'area d'intervento, secondo il PPTR, ricade nell'**Ambito Paesaggistico “Alta Murgia”**, e nella **Figura Territoriale “la Fossa Bradanica”**;

CONSIDERATO che << **L'Ambito “Alta Murgia”** si caratterizza per una forte interdipendenza e connessione tra le strutture insediative e le strutture paesaggistico-ambientali. L'antropizzazione del territorio è avvenuta nel tempo secondo scelte localizzative e costruttive favorite dalla natura e dai diversi fattori ambientali. Le strutture insediative rappresentano un sistema complesso sedimentato nel tempo, organizzato secondo una rete articolata fatta di nodi, rappresentati dai manufatti edilizi, e collegamenti ben figurati dalle sistemazioni agrarie e dalle infrastrutture viarie, costituite da importanti vie della transumanza che in parte ripercorrono il tracciato della Appia Antica. Proprio la grande arteria romana, tuttora riconoscibile e in parte utilizzata come grande viabilità, ha permesso lo sviluppo del sistema viario storico e del sistema tratturale, che ha innervato lo spazio rurale. Tale contesto in passato risultava del tutto inabitato, ad eccezione delle masserie e degli jazzi; tali strutture sono da supporto per le attività agricolo-pastorali e, anche se con continue trasformazioni, sono giunte fino ai giorni nostri costituendo un patrimonio storico-architettonico unico e irripetibile di questo territorio e finendo per costituire, in molti casi, dei fulcri visivi antropici del paesaggio. In questa trama si inserisce la **figura territoriale della “Fossa Bradanica”** al cui interno ricadono interamente le aree di impianto, caratterizzata da uno scenario rurale fortemente omogeneo e caratterizzato da dolci declivi, con suoli alluvionali profondi e argillosi, ricoperti da colture prevalentemente seminative, mentre nella parte più settentrionale si sviluppa il costone murgiano corrispondente alla figura territoriale della Sella di Gioia, dall'aspetto collinare in cui si alternano aree boscate ad aree coltivate.



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Il contesto in esame, in particolare, si estende su un terrazzamento murgiano intermedio si caratterizza per la presenza di ampi spazi aperti, destinati prevalentemente a seminativi, declinati in colline lievemente ondulate e caratterizzati da una scarsa presenza antropica che si manifesta nelle evidenze monumentali costituiti da masserie e jazzi: tali elementi costituiscono i principali fulcri che consentono di percepire l'identità del paesaggio anche nella sua stratificazione storica. In questo scenario si innesta efficacemente la rete viaria storica, in alcuni casi coincidente con le piste armentizie, che, oltre a connotare la figura territoriale di riferimento, ha permesso lo sviluppo e l'articolazione insediativa nel paesaggio circostante. In particolare nello specifico contesto assumono particolare rilievo il Regio Tratturo Melfi-Castellaneta, corrispondente nel tratto interessato al tracciato della via Appia, e la SP22TA, coincidente in parte anche con il Regio tratturo martinese, che si configurano come un elemento di strutturazione dei paesaggi antichi, e in particolare di quelli di età preromana e romana, intorno al quale si concentrano diverse evidenze archeologiche a testimonianza dello stretto legame tra i nodi del tessuto insediativo e la trama viaria della zona. La SP22TA, inoltre, si configura come uno dei luoghi privilegiati del paesaggio perché rientra nel sistema delle strade radiali dalle quali si coglie una visione d'insieme del paesaggio murgiano (cfr. sez. A Elaborato 5.6 del PPTR).>>>

CONSIDERATO che nell'area vasta intorno per un raggio di circa 1,5 km dall'impianto, areale in cui l'impianto può risultare visibile in modo significativo, ricadono numerose Componenti del PPTR, rilevate dalla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, e di seguito riportate:

Componenti idrologiche

BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m) (Lama di Castellaneta e vallone di Santa Maria); i sottocampi 9 e 10, per la parte riguardante le opere di perimetrazione, ricadono nella fascia di rispetto di 150 m, così come il cavidotto di connessione interrato per circa 390 m;

UCP – Aree soggette a vincolo idrogeologico; cui si applicano gli indirizzi di cui all'art.43 e le direttive di cui all'art. 44 delle NTA del PPTR. I sottocampi 2, 3, 6, 8, 9, 10, il cavidotto interrato di connessione e la stazione elettrica di utenza ricadono parzialmente nel vincolo idrogeologico Castellaneta;

Componenti botanico vegetazionali

BP- Boschi (Aree boscate di limitata estensione presenti a E e N-E dell'impianto)

UCP – area di rispetto Boschi; disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 60, dalle direttive di cui all'art. 61 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 63 delle NTA del PPTR. I sottocampi 6 e 3 ricadono parzialmente nel suddetto UCP;

UCP – formazioni arbustive in evoluzione naturale (lunga fascia immediatamente a S-E dell'impianto)

UCP – prati e pascoli naturali; disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 60, dalle direttive di cui all'art. 61 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 66 delle NTA del PPTR. Le opere di perimetrazione dei sottocampi 6 e 3 ricadono nel suddetto UCP e si segnala una vasta presenza di prati e pascoli lungo il margine settentrionale del buffer di 1,5 km)

UCP – aree umide (si segnala la presenza di un'area umida a N-E dell'impianto, a circa 1,0 km)

Componenti culturali e insediative

UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa – Siti interessati da beni storico-culturali (segnalazioni architettoniche e archeologiche): Masseria Gobetto (all'interno della perimetrazione dei lotti di progetto); Masseria San Filippo (circa 165 m a S); Jazzo Semeraro (circa 1,0 km a S-E); Masseria Curvatta (circa 1,0 km a E); Masseria Copra (circa 600 m a E); Masseria Tafuri (circa 1,2 km a N-E); Masseria Monachelle (circa 300 m a N); Masseria Facce rosse (circa 1,3 km a E)

UCP – Area rispetto Siti storico culturali;

UCP Aree appartenenti alla rete dei Tratturi: disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 77, dalle direttive di cui all'art. 78 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 81 delle NTA del PPTR. Parte del Regio Tratturo martinese n. 73, antistate ai lotti 1 e 2, è interessato dal posizionamento di un breve tratto del cavidotto interrato; il



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Regio Tratturello Murge n.22 che attraversa l'area da nord a sud, ad est dell'impianto; il Regio Tratturo Melfi Castellaneta n.21 che attraversa l'area da est a ovest, a sud dell'impianto;

UCP Area di rispetto della rete dei Tratturi, disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 77, dalle direttive di cui all'art. 78 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 82 delle NTA del PPTR. I lotti 1 e 2 ricadono parzialmente in tale area per quanto riguarda il passaggio del cavidotto interrato e la costruzione di nuova viabilità nell'ambito del lotto 1.

Componenti dei valori percettivi

UCP Strade a valenza paesaggistica (SP 21 e SP 22 – Via Appia), disciplinati dagli indirizzi e direttive di cui agli art. 86 e 87, nonché dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR.

Sulla SP 22 – Via Appia affacciano i sottocampi 1 e 2.




Fig. 2 – L'impianto in rapporto alle Componenti del PPTR - Beni Paesaggistici e Ulteriori Contesti Paesaggistici.
(Elaborazione GIS della SS PNRR)

CONSIDERATO che il **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)** della Regione Puglia, contiene le seguenti disposizioni che si applicano al progetto in argomento:

- le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, in quanto considerati interventi di rilevante trasformazione del paesaggio ai sensi dell'art. 89 c.1 lett. b.2, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, di verificare il rispetto della Normativa d'uso (Indirizzi e Direttive) di cui alla Sezione C2 – *Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, dettata per ogni ambito di paesaggio;
- l'Obiettivo strategico 10 - *Definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili* del PPTR e i relativi obiettivi specifici e "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" individuano un approccio alla localizzazione di tali impianti al fine di rendere coerente lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio con la qualità e l'identità dei diversi paesaggi della Puglia (obiettivo specifico 10.2), proponendosi di disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali, di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole, di favorire la concentrazione degli impianti



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate;

- le “*Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali*” individuate dal PPTR per ciascun ambito di paesaggio in relazione alle invarianti strutturali e al relativo stato di conservazione e criticità (cfr. Sezione B delle schede d’ambito) sono da considerarsi ai fini della valutazione dell’impatto sul patrimonio culturale e identitario generato dagli impianti di produzione di energia rinnovabile ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione Giunta Regionale del 23/10/2012 n. 2122 “Indirizzi per l’integrazione procedurale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella VIA - DDS n. 142 del 6/06/2014 “Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici”, nello specifico è richiesto che “*a partire dal riconoscimento delle invarianti strutturali che connotano le figure territoriali definite nelle schede d’ambito del PPTR è necessario verificare che il cumulo prodotto dagli impianti presenti nelle unità di analisi non interferisca con le regole di riproducibilità delle stesse invarianti (come enunciate nella Sezione B delle Schede degli Ambiti Paesaggistici del PPTR, Interpretazione identitaria e statutaria)*”;

CONSIDERATO che <<per quanto riguarda la disciplina di tutela prevista dal PPTR per l’area in esame, si fa riferimento agli Obiettivi di qualità previsti per l’ambito Alta Murgia; in particolare, rispetto alla struttura e alle componenti antropiche e storicoculturali, si richiamano i seguenti obiettivi cui deve essere indirizzata l’azione di tutela:

- *Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici (obiettivo 4)*
- *Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo (obiettivo 5)*
- *Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati (obiettivo 5.1)*

Per quanto riguarda le componenti visivo percettive, gli obiettivi devono tendere a salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata, indirizzando l’azione nel preservare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di peculiare valore testimoniale, e nel salvaguardare, riqualificare e valorizzare i percorsi, le strade e le ferrovie dai quali è possibile percepire visuali significative dell’ambito.

La ricognizione effettuata nel contesto d’inserimento mette in evidenza l’unitarietà delle componenti paesaggistiche dell’area e attesta la persistenza e la rilevanza dei valori identitari, articolati in aspetti geomorfologici, naturalistici, monumentali e del paesaggio agrario, che hanno determinato la struttura paesaggistica dell’area nell’ambito di un processo di antropizzazione di lungo periodo.>>

CONSIDERATO che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente stabilisce nella relativa Normativa d’uso che i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, ovvero progetti sottoposti a Valutazione di impatto ambientale, debbano rispettare particolari indirizzi e direttive tra i quali si evidenziano:

Indirizzi:

- riqualificare e restaurare i paesaggi della Riforma Agraria, in particolare elevando la riconoscibilità dei paesaggi frutto delle quotizzazioni sull’altopiano murgiano e immediatamente a nord di esso, valorizzando il rapporto delle stesse con le aree agricole contermini
- valorizzare le aree interne dell’altopiano murgiano attraverso la promozione di nuove forme di accoglienza turistica;
- tutelare e valorizzare il patrimonio di beni culturali dell’Alta Murgia nei contesti di valore agro-ambientale;

Direttive:

- individuare, anche cartograficamente, nei propri strumenti conoscitivi e di pianificazione gli elementi (edifici, manufatti, infrastrutture, sistemazioni e partizioni rurali) ai fini di garantirne la tutela;
- prevedere misure atte a impedire la proliferazione di edificazioni che snaturano il rapporto tra edificato e spazio



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

agricolo caratteristico delle modalità insediative della Riforma

- prevedere misure atte a potenziare i collegamenti tra i centri e le grandi aree poco insediate dell'altopiano, al fine di integrare i vari settori del turismo (d'arte, storico-culturale, naturalistico, rurale, enogastronomico) in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce e Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali;
- promuovere la realizzazione di reti di alberghi diffusi, anche attraverso il recupero del patrimonio edilizio rurale (masserie e sistemi masseria/jazzi, poderi della Riforma Agraria);
- preservare le relazioni fisiche e visive tra insediamento e paesaggio rurale storico;

CONSIDERATO che la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo ha rilevato un **contrasto con la Normativa d'uso della sezione "C"** della Scheda d'Ambito Alta Murgia del PPTR, comunicando al riguardo quanto segue:

<< La realizzazione dell'impianto risulta in contrasto con alcuni degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui alla sezione C.2 della scheda d'Ambito, in particolare con quelli relativi alle componenti visivo percettive (punto A.3.3). In relazione all'obiettivo "Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata", secondo le Direttive, "gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale: impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali; impediscono, inoltre, le trasformazioni territoriali che interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano". La prossimità alla strada a valenza paesaggistica SP22, alle masserie Monachelle, S. Filippo, Clemente, Cassano, ai Regi tratturi Melfi-Castellaneta e Martinese, appaiono in contrasto con tale obiettivo a causa dell'evidente visibilità dell'impianto dovuta alla notevole estensione dello stesso.

Con riferimento alla Struttura e componenti ecosistemica e ambientale (A.2), inoltre, si evidenzia che in rapporto all'obiettivo n. 5 "Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo", secondo le relative Direttive, "gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale: promuovono la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale". Come già rilevato, la realizzazione dell'impianto costituisce un forte elemento detrattore del paesaggio, non contribuendo alla tutela dei valori del contesto che si caratterizza per una fortissima commistione fra beni culturali presenti (insediamenti antichi, rete tratturale, masserie) e dimensione paesaggistica.>>

CONSIDERATO che la **valutazione degli impatti cumulativi** è riferita a quanto disposto dal D.lgs. 152/2006, ALLEGATO VI - Contenuti del Rapporto ambientale, lettera f) e dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti";

CONSIDERATO che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, specificando e approfondendo le analisi indicate dal DM del 10 settembre 2010;

CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione Dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine - AVI sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso [cfr. pagg 8-9 del § "II - Tema: impatto sul patrimonio



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

culturale e identitario” della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l’integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici”];

CONSIDERATO quindi che è necessario verificare e valutare l’incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell’Area Vasta di Indagine e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell’AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità delle invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR;

CONSIDERATO che la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo con riguardo agli **impatti cumulativi** ha rilevato che la realizzazione dell’impianto fotovoltaico in esame, caratterizzato da dieci lotti di notevole estensione, distribuite su 133,52 ettari in una porzione di territorio omogenea, comporterebbe una notevole trasformazione delle aree agricole, considerata la lunga durata temporale per una superficie seminativa di dimensioni imponenti, anche rispetto agli impianti FER già presenti nel territorio in una AVI di 3 km (cfr. 5X940I8_Studio Fattibilità Ambientale_05). In particolare, nell’AVI sono già presenti diversi impianti fotovoltaici posti a sud, est e ovest dell’area di progetto, ad una distanza variabile da 120 m a 2 km. Tali impianti hanno una dimensione di circa 2 ha ciascuno per un totale di poco più di 9 ettari. Sono presenti, inoltre, numerose turbine eoliche: nell’area di impatto cumulativo, pari a un raggio di 2 km, ricadono 25 aerogeneratori installati e con iter di autorizzazione unica chiuso positivamente e 5 con Valutazione ambientale chiusa positivamente (cfr. 5X940I8_Studio Fattibilità Ambientale_05, p. 41);




Fig. 3 – Studio impatti cumulativi (Elaborato tratto dalla documentazione del Proponente)

CONSIDERATO che la Commissione CTVA, nel proprio parere tecnico n. 136 del 09/03/2023, ha rilevato che nel buffer di 5 km dall’impianto in oggetto, ricadono n.76 aerogeneratori (afferenti agli impianti già autorizzati e/o realizzati identificati con i codici E/11/07, E/06/07, E/10/07, E/CS/C136/1, E/CS/C136/3, E/CS/E469/1, WA0MKP5, 1YCRUR4, E/CS/C136/2, E/CS/C136/4, E/CS/E469/2, MAZNH60);

CONSIDERATO che con riguardo agli **aspetti di tutela del paesaggio**, la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, nel proprio parere già citato, ha valutato quanto segue:



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

<<L'estensione dell'impianto determinerebbe una profonda e radicale trasformazione del paesaggio agrario attraverso la sovrapposizione di elementi artificiali e del tutto avulsi dal contesto, particolarmente, in riferimento allo scenario rurale intorno alle masserie Monachelle e S. Filippo (UCP_Testimonianze della stratificazione insediativa) risulterebbe in buona parte artificializzato. I sottocampi 1 e 2 risultano contigui dalla SP22TA (UCP_ strada a valenza paesaggistica), che consente una visione del paesaggio attraverso un punto di vista dinamico e dalla quale le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della presenza della recinzione e della globalità degli impatti, determinando un incremento nella percezione della frammentazione della matrice agricola e delle modificazioni del paesaggio agrario già in parte compromesso da altri impianti eolici ma ancora fortemente riconoscibile; come emerge dalla stessa analisi di visibilità (cfr. 5X940I8_Studio Fattibilità Ambientale 5).

Per quanto attiene la visibilità dell'impianto, la considerevole estensione dei campi fotovoltaici all'interno in un territorio che risulta caratterizzato, invece, da ampie visuali libere sul paesaggio agrario, ne determinerebbe l'immediata riconoscibilità anche a notevole distanza. La distribuzione su vasta scala dei pannelli, inoltre, ne accentua la percezione di elemento artificiale giustapposto al paesaggio; a differenza degli impianti eolici, che pure costituiscono elementi artificiali nel paesaggio ma consentono ancora di percepire lo spazio rurale circostante, i campi di fotovoltaici, in ragione anche della loro espansione significativa, finiscono per occultare intere porzioni di campagna, come risulta dagli stessi fotoinserti (cfr. 5X940I8_Studio Fattibilità Ambientale 5, pp. 17 e 22-23).

L'estensione dell'impianto, di taglia industriale, finisce per rendere prevalente l'elemento artificiale nel contesto rurale in esame, interrompendo le relazioni funzionali fra gli elementi di naturalità e gli elementi antropici espressivi di una stratificazione storica e ancora perfettamente riconoscibili.

Ulteriori elementi di artificializzazione di notevole impatto, infatti, sono dati dalle cabine, per le dimensioni planimetriche delle stesse, dalla viabilità e dalle recinzioni di tipo industriale sviluppate per 14.580 m; queste ultime, inoltre, insieme alle siepi perimetrali, contribuiscono a interrompere le ampie visuali libere del paesaggio agrario, come si evince nei fotoinserti (si vedano a confronto 5X940I8_Studio Ambientale 05, pp. 17 e 22-23).

A giudizio della Scrivente, infatti, l'introduzione di elementi e superfici metalliche per una superficie complessiva di ha 133,52 comporta una significativa artificializzazione del contesto rurale e frammentazione della matrice agricola; a tal proposito, al fine di dare semplicemente una misura di confronto della superficie che risulterebbe interessata, si rileva come l'estensione della Città consolidata (UCP del vigente PPTR corrispondente al centro storico e alle successive espansioni fino al XIX secolo) occupi una superficie di circa 18 ha nel caso di Castellaneta e di circa 37 ha per Laterza, solo per citare i centri urbani limitrofi; risulta difficile, quindi, non parlare di un forte processo di artificializzazione indotto sul contesto rurale dal progetto in esame, pur trattandosi di un agrovoltaico, tenendo conto anche della durabilità dell'impianto che è pari a un quarto di secolo.

L'impianto, distribuendosi in adiacenza dell'UCP_Strada a valenza paesaggistica SP22, coincidente con il Regio Tratturo martinese, determinerebbe un'alterazione delle visuali panoramiche da e verso tale bene paesaggistico, configurandosi quale elemento estraneo e incongruo rispetto allo stesso e soprattutto al paesaggio circostante. L'opera in progetto costituirebbe un elemento detrattore nei confronti di politiche di valorizzazione, come quelle improntate a realizzare e implementare una mobilità turistica "lenta" che favorisce, invece, l'accesso e la fruizione al patrimonio culturale (fra cui aree paesaggistiche e aree archeologiche). A questo proposito si sottolinea che, per quanto riguarda la rete tratturale, i tratti di proprietà pubblica del Tratturo Melfi-Castellaneta, del tratturo Martinese e del tratturo Murge, in base al Quadro di Assetto dei Tratturi approvato con DGR n. 819 del 2/05/2019 (pubblicata sul BURP n. 57 del 28/05/2019), sono stati riconosciuti di classe A (tratturi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico-ricreativo).

L'intervento è in contrasto con quanto previsto dall'art. 81 delle NTA del PPTR, "Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa" (tratturo), in cui ricade il cavidotto interrato. In base al c. 2 dell'art. 81, infatti, non sono ammissibili: a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio, a6) escavazioni ed estrazioni di materiali.



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

L'intervento è in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 46 del D.lgs.42/2004 "Prescrizioni per "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche", in base al quale in tali aree non sono ammissibili: a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione di quelle strettamente legate alla tutela del corso d'acqua e alla sua funzionalità ecologica; a6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno.

Con particolare riferimento all'Analisi della Componente visivo percettiva che attraversa la zona di Visibilità Teorica, utile a una valutazione dell'effetto cumulativo (cfr. 5X940I8_StudioFattibilitaAmbientale_05_SOSTITUTIVA rev2, p. 14) si evidenzia come nel caso dei sottocampi 1 e 2, che prospettano l'UCP_Strada a valenza paesaggistica SP 22, la tipologia di tracker prevista da progetto raggiunge un'altezza massima di 4,076 m (cfr. 5X940I8_Relazione Tecnica_01_SOSTITUTIVA rev2, pp. 21-22), mentre le recinzioni e le schermature perimetrali non superano i 2,50 m e, anche con i filari di mitigazione, non schermano gli elementi artificiali che si sviluppano in maniera perpendicolare rispetto al tracciato stradale, rendendosi evidenti in sequenza come si evince dai punti di osservazione 3 e 4 e dall'"esempio di vista fase finale" (cfr. 5X940I8_StudioFattibilitaAmbientale_05_SOSTITUTIVA rev2, pp. 16-17 e 21-22). Le misure di mitigazioni perimetrali, inoltre, non integrano l'impianto nel contesto, ma, a causa del loro sviluppo planimetrico dovuto alle dimensioni d'impianto, contribuiscono ad accentuare l'interferenza visiva in quanto rendono evidente la geometria d'impianto in un contesto rurale che si caratterizza per la "monotonia e piatezza del paesaggio agricolo" (cfr. 5X940I8_StudioFattibilitaAmbientale_05_SOSTITUTIVA rev2, p. 10, 22) e a interrompere le relazioni visive e funzionali fra l'UCP_Strada a valenza paesaggistica SP 22 (coincidente con il Regio Tratturello martinese) e la masseria Monachelle (UCP_testimonianza della stratificazione insediativa: segnalazione architettonica). A tal proposito, con riferimento alla lettura identitaria del contesto, con riguardo alla struttura percettiva (Elaborato 3.2.4 12.1 del PPTR), i valori visivo percettivi dell'ambito sono rappresentati dai luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio (punti e strade panoramiche e paesaggistiche – come la SP22 e la SS7), così come individuati nella carta de "La struttura percettiva e della visibilità" (cfr. Elaborato n. 5.6 del PPTR, p. 39) che rendono possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi dell'ambito o percepire panorami e scorci ravvicinati, oltre che in alcuni casi vengono a coincidere con la rete tratturale storica, come nel caso della SP22 che, nella zona a nord dell'impianto, viene a sovrapporsi con il tracciato del Regio Tratturo Martinese n. 73. La SP22TA si configura come uno dei luoghi privilegiati del paesaggio perché rientra nel sistema delle strade radiali dalle quali si coglie una visione d'insieme del paesaggio murgiano (cfr. sez. A Elaborato 5.6 del PPTR). Non si condivide, pertanto, l'affermazione del Proponente secondo cui il paesaggio agrario esistente non ha un reale "valore paesaggistico" (cfr. 5X940I8_Relazione Paesaggistica_SOSTITUTIVA rev2, p. 55);

CONSIDERATO che, con riferimento ai Beni archeologici, la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo ha comunicato quanto segue: << Per quanto riguarda la tutela archeologica, l'impianto si inserisce in un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico diffuso e strutturato in corrispondenza di un sistema viario collegato alla rete dei tratturi. L'area interessata dai lavori è circondata da un significativo sistema di masserie, spesso legato alla frequentazione antropica sin dall'età preistorica. Le indagini archeologiche di superficie hanno documentato la presenza di un'area dei frammenti fittili di ceramica ad impasto (019 in Elaborato 5X940I8_Documentazione Specialistica_07), subito ad est del campo denominato Terrusi 2, nel comune di Castellaneta (TA) (Cfr. Elaborato 5X940I8_Documentazione Specialistica_07), confermando la frequentazione dell'area all'interno delle dinamiche d'occupazione d'età protostorica. In corrispondenza dell'area di frammenti fittili 019, infatti, è previsto lo scavo del cavidotto MT (Tratto T8) con direzione Nord-Sud alla profondità di 1,20 mt, per cui le lavorazioni in quel settore potrebbero intercettare giacimenti archeologici ancora in posto nel sottosuolo.

La Carta archeologica elaborata sulla base degli elementi noti da bibliografia (Elaborato 5X940I8_Documentazione Specialistica_06) ignora i rinvenimenti, editi e agli Atti di questo Ufficio, relativi a tombe e resti di una fattoria individuati sui margini esterni della centrale elettrica presso masseria Curvatta (circa 300 m da Terrusi 4), e i resti di granaio datato alla seconda metà del III-inizi del II a.C, e l'area necropolare indagata nel 1980 presso masseria Tafuri (circa 1,7 km da Terrusi 2 e 5).



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

A questo va aggiunta la considerazione che parte delle lavorazioni si sviluppano a ridosso del Regio Tratturello Martinese, che, ricalcando una diramazione della Via Appia, si configura come un percorso sorto in età preistorica a margine dei villaggi documentati nell'area immediatamente circostante e, di seguito, consolidatosi nel paesaggio d'età romana. Tale percorso viario è giunto, senza soluzione di continuità, fino ai nostri giorni quale strada di transumanza e, quindi, arteria di collegamento delle masserie disseminate nel comprensorio territoriale sub-murgiano, diventandone un fondamentale elemento caratterizzante e di interconnessione.

Sulla base di tali osservazioni, è possibile affermare che si ravvisano potenziali impatti negativi diretti su stratigrafie o strutture di interesse archeologico nonché su elementi storici posti in continuità con il paesaggio circostante. In proposito si rileva, inoltre, che il Proponente non ha mai richiesto il parere della Scrivente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 25/2016 per le opere in progetto.>>;

CONSIDERATO che il **Servizio II** della DGABAP nel proprio contributo istruttorio con nota prot. 16027 del 31/07/2023 ha comunicato quanto segue:

<< In riferimento alla procedura in oggetto, facendo seguito alla richiesta formulata da codesta Soprintendenza Speciale PNRR con nota prot. 7056 del 05.05.2023 ed esaminate soprattutto dal punto di vista della tutela archeologica la documentazione progettuale disponibile sulla piattaforma web del MASE e la nota prot. 5376 del 19.06.2023 con la quale la Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, nel prosieguo 'Soprintendenza', ha espresso le proprie valutazioni di competenza, si comunica quanto segue. Nelle aree direttamente interessate dall'impianto non insistono vincoli inerenti beni archeologici ai sensi degli artt. 10, 12, 13 e 45 del D.Lgs 42/2004 o procedimenti di vincolo in itinere, né beni paesaggistici di interesse archeologico censiti dal PPTR vigente, ma l'impianto stesso si colloca in un contesto territoriale più ampio, con frequentazioni antropiche riferibili a diverse epoche storiche per quanto esse siano connotate da un carattere di sporadicità in quanto «legate a rinvenimenti di emergenza, informazioni puntuali, segnalazioni occasionali e scavi conosciuti tramite pubblicazioni specialistiche. Sono note, inoltre, anomalie da foto aerea riscontrate nei terreni immediatamente a nord-est dell'area interessata dal progetto, documentate da carte archeologiche depositate agli atti» della Soprintendenza.

Si segnalano a nord-est le evidenze pertinenti la masseria Del Porto, dove sono stati individuati almeno cinque nuclei funerari con copertura tumulare che si estendono fra Murgia San Francesco, Murgia San Benedetto e Murgia Giovinazzi, e varie testimonianze collegabili ad una frequentazione antropica che va dagli inizi del II millennio al IV secolo d.C. In proposito si evidenzia che le aree funerarie individuate «sono caratterizzate in prevalenza da tombe monumentali, ancora oggi riconoscibili nel paesaggio, riconducibili a comunità pastorali dell'età del Bronzo, le quali si insediavano in aree che, come quella in esame, erano strettamente connesse alle vie della transumanza e alle risorse idriche offerte dalle incisioni carsiche, come il Fosso del Canale San Filippo che delimita l'impianto a sud». Non mancano poi testimonianze riferibili ad età ellenistica e romana e relative a tombe, ad una fattoria, ad un ambiente rettangolare relativo probabilmente ad un granaio presso masseria Tafuri e ad «un'area necropolare databile fra il IV-III a.C., indagata fra il 21 e il 26 novembre 1980 in contrada Tafuri a seguito del rinvenimento di lastroni durante la vori di aratura alla profondità di circa 60 cm dal piano di campagna».

Ciò premesso, la Soprintendenza fa innanzitutto presente che la Carta archeologica prodotta dal Proponente (Elaborato 5X94018_Documentazione Specialistica_06) ignora i rinvenimenti «relativi a tombe e resti di una fattoria individuati sui margini esterni della centrale elettrica presso masseria Curvatta (circa 300 m da Terrusi 4), e i resti di granaio datato alla seconda metà del III-inizi del II a.C, e l'area necropolare indagata nel 1980 presso masseria Tafuri (circa 1,7 km da Terrusi 2 e 5 ubicato a circa 1,7 km di distanza da Terrusi 2 e 5)», e poi sottolinea come le indagini archeologiche di superficie abbiano documentato un'area di frammenti fittili di ceramica ad impasto (019 in Elaborato 5X94018_Documentazione Specialistica_07) subito ad est del campo denominato Terrusi 2, confermando la frequentazione dell'area medesima in età protostorica.

Tale dato è particolarmente significativo dal momento che in corrispondenza dell'area di frammenti fittili 019 è previsto lo scavo del cavidotto MT (Tratto T8), la cui realizzazione potrebbe intercettare in quel settore giacimenti



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

archeologici ancora in posto nel sottosuolo. A ciò si aggiunge la considerazione che parte dei lavori si sviluppa a ridosso del Regio Tratturo martinese, che ricalca una diramazione della Via Appia e costituisce pertanto un percorso viario «giunto, senza soluzione di continuità, fino ai nostri giorni quale strada di transumanza e, quindi, arteria di collegamento delle masserie disseminate nel comprensorio territoriale sub-murgiano, diventandone un fondamentale elemento caratterizzante e di interconnessione». I potenziali impatti negativi diretti che il progetto potrebbe avere su stratigrafie o strutture di interesse archeologico presenti nei terreni interessati dal progetto stesso si sommano poi con le notevoli criticità rilevate a livello di tutela paesaggistica per cui la Soprintendenza, ritenendo che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori culturali e paesaggistici dell'area interessata, la cui scelta è in contrasto con gli indirizzi e le direttive del PPTR, esprime parere non favorevole alla sua realizzazione. Nel concordare con la valutazione negativa in ordine agli interventi in progetto espressa dalla Soprintendenza, di cui si condividono le motivazioni espresse nel parere sopra citato, si ritiene opportuno ricordare che, in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede della presente VIA, il progetto rimane comunque soggetto alle disposizioni vigenti in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico. >>>

CONSIDERATO che, con riferimento al Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, la Regione Puglia ha approvato il R.R.24/2010, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili, rispetto al quale l'impianto in oggetto rientra nella categoria F.4b e, in particolare, la perimetrazione dei sottocampi 1, 2, 3, 6, 9 e 10 rientra, parzialmente all'interno di aree considerate non idonee seppur, in suddette zone, non sia prevista da progetto l'installazione dei pannelli fotovoltaici. Di contro, vi è previsto il passaggio del cavidotto interrato e della nuova viabilità, in particolar modo in corrispondenza dei sottocampi 1, 2, 9 e 10;

CONSIDERATO che, **in materia di aree idonee**, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 199 del 08/11/2021, art.20 c.8-*quater*, così come modificato dal D.L. n. 13 del 24/02/2023, si rileva che **il progetto in argomento non è ricompreso tra le aree individuate come idonee** in quanto, come già evidenziato nel presente parere, l'intervento (sottocampi 1 e 2) rientra nell'area buffer di 500 metri dal vincolo archeologico del Regio Tratturello Martinese, tutelato con D.M. del 22.12.1983; nonché si inserisce all'interno di un contesto caratterizzato dalla ulteriore presenza del Regio Tratturo Melfi Castellaneta e dal Regio Tratturello Murge, tutelati anch'essi con D.M. del 22.12.1983, relativamente ai quali l'area di impianto dista poche centinaia di metri dalle rispettive aree buffer di cui al D.Lgs. n. 199/2021. Inoltre si rileva anche l'interferenza diretta del cavidotto di connessione con il Regio Tratturello Martinese.




Fig. 4. Beni culturali e relative aree buffer ai sensi del D.Lgs. n. 199 del 08/11/2021, art.20 c.8-*quater* (Elaborazione GIS della SS PNRR)

TENUTO CONTO che il PPTR vigente pone chiari limiti alla collocazione degli impianti fotovoltaici, riportando tra



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

gli Obiettivi (B2.2.1) che il piano si propone di disincentivare l'installazione e terra del fotovoltaico e di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole; e riportando tra le *Limitazioni e criteri valutativi* che il piano privilegia la localizzazione di impianti fotovoltaici nelle seguenti aree:

- nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);
- sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc.;
- su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;
- nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;
- lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svincoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l'asse stradale;
- nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali.

RICHIAMATO il Piano Nazionale per l'Energia e il Clima (PNIEC), pure menzionato fra la normativa di riferimento per i cambiamenti climatici nell'Elaborato Studio di Impatto Ambientale AS-GIN-SIA, pp. 26-27, che in particolare prevede di seguire... un simile approccio (revamping e repowering, ndr), ispirato alla riduzione del consumo di territorio, per indirizzare la diffusione della significativa capacità incrementale di fotovoltaico prevista per il 2030, promuovendone l'installazione innanzitutto su edificato, tettoie, parcheggi, aree di servizio, ecc. Rimane tuttavia importante per il raggiungimento degli obiettivi al 2030 la diffusione anche di grandi impianti fotovoltaici a terra, privilegiando però zone improduttive, non destinate ad altri usi, quali le superfici non utilizzabili a uso agricolo. In tale prospettiva vanno favorite le realizzazioni in aree già artificiali (con riferimento alla classificazione SNPA), siti contaminati, discariche e aree lungo il sistema infrastrutturale (PNIEC Obiettivi e traguardi nazionali 2.1.2 Energia rinnovabile, p. 56 Testo definitivo diffuso il 20 gennaio 2020 e trasmesso alla Commissione Europea);

CONSIDERATO che l'impianto in oggetto, per la scelta localizzativa su suolo e all'interno di un contesto rurale, che determina gli impatti sulle componenti paesaggistiche analizzati nella presente istruttoria, risulta non coerente con le previsioni e gli obiettivi del PPTR, sia in quanto non rispondente alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito, con particolare riferimento agli indirizzi e alle direttive per le componenti dei paesaggi rurali già analizzate, sia in quanto non rispondente agli indirizzi ed ai criteri metodologici definiti dalle Linee Guida (elaborato 4.4.1 parte I) proprio per orientare in particolare il settore degli impianti fotovoltaici. Il progetto, a parere della Scrivente, produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare profondamente la struttura del paesaggio agrario e i caratteri storico-culturali identificativi, e determina un esteso consumo di suolo verde, in contrasto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie Rinnovabili del PPTR, secondo le quali è "sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)".

RICHIAMATO che la pianificazione energetica regionale persegue finalità generali di contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali. Il "Rapporto statistico 2022 – Solare fotovoltaico" elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011 pubblicato ad aprile 2023 si legge che la Puglia si conferma la regione italiana con la maggiore produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (4.190 GWh, pari al 14,9% del totale nazionale);

TENUTO CONTO che il PPTR vigente pone chiari limiti alla collocazione degli impianti fotovoltaici, riportando tra gli Obiettivi (B2.2.1) che il piano si propone di disincentivare l'installazione e terra del fotovoltaico e di incentivare la



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole; e riportando tra le *Limitazioni e criteri valutativi* che il piano privilegia la localizzazione di impianti fotovoltaici nelle seguenti aree:

- nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);
- sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc.;
- su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;
- nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;
- lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svincoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l'asse stradale;
- nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali.

CONSIDERATO che il PPTR nel documento "4.4.1 - Linee guida energie rinnovabili parte 1", paragrafo B.1.2.3 Criticità, individua che *<Le criticità sono legate soprattutto ad un uso improprio del fotovoltaico, all'occupazione di suolo, allo snaturamento del territorio agricolo. Sempre più numerosi infatti, sono gli impianti che si sono sostituiti a suoli coltivati. La possibilità di installare in aree agricole, centrali fotovoltaiche, costruisce uno scenario di grande trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo. Un impianto da 1 MW occupa ad esempio una superficie di 2-3 ettari. L'enorme quantità di superficie utilizzata per la costruzione di centrali fotovoltaiche pone anche il problema del recupero delle aree in fase di smantellamento dell'impianto. Il processo di riconversione del suolo agricolo va dunque controllato da una pianificazione comunale attenta ai valori del proprio patrimonio e del paesaggio agrario. Sono poche le esperienze di progettazione che si sono finora sforzate di trovare misure compensative alla realizzazione di un impianto>*; evidenziando come tali impianti costituiscano per il mosaico agrario del paesaggio pugliese una trasformazione tale da determinare lo snaturamento dei caratteri consolidati nel tempo;

RICHIAMATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali, e che le suddette Linee guida sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative*; e che dichiarano l'esigenza di salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio;

RICHIAMATO che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC), all'attuazione del quale il progetto si propone di contribuire, stabilisce che *"si presterà la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio*;

RICHIAMATO quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri *"...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che **la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti.** Tuttavia,*



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, **non altrimenti valorizzabili**, da destinare alla produzione energetica” (cfr. Messaggio del Ministri, SEN 2017);

RICHIAMATO che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito della Misura M1.C3 – Turismo e cultura”, prevede tra gli investimenti del secondo ambito “2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale”, l’investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale, e che tra le priorità stabilite da questo Ministero della cultura nell’*Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2021 e per il triennio 2021-2023* si individua, proprio in attuazione del PNRR e tra le linee strategiche e programmatiche dell’attività di questo Ministero la **“Rigenerazione culturale dei siti minori, delle aree rurali e delle periferie urbane”** mediante azioni rivolte anche alla protezione e valorizzazione dell’architettura rurale e del paesaggio;

CONSIDERATO quanto stabilito dal recente *Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2023 e per il triennio 2023-2025* del Ministro della cultura con particolare riferimento al punto 3.5 *Tutela del paesaggio* in cui si ritiene necessario **trovare un punto di equilibrio fra la tutela del paesaggio e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili**;

RICHIAMATO che con riguardo all’uso delle aree agricole per la localizzazione di impianti FER, la Strategia nazionale per la biodiversità 2030 (SNB) nell’ambito dell’Azione B13.3 “Adottare pratiche sostenibili di gestione del suolo”, Sotto-Azione B13.3.g), ha espresso la necessità di **“Definire linee guida e criteri per la progettazione e localizzazione di impianti fotovoltaici e agri-fotovoltaici sui terreni agricoli al fine di garantire la tutela della biodiversità e il mantenimento delle produzioni agricole limitando il cambiamento dell’uso del suolo”**; e che come azione ai fini della transizione ecologica, tra le altre, ha evidenziato l’importanza di **“promuovere la diffusione di soluzioni vantaggiose per la produzione di energia (win-win solution) dando priorità alle energie rinnovabili ad impatto zero sulla biodiversità, quali ad es. impianti solari sui “tetti”**;

RICHIAMATO che relativamente agli impatti sul consumo di suolo determinati da impianti FER, il Rapporto 2022 sul Consumo di suolo del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, costituito da ISPRA e dalla ARPA regionali (cfr. Report SNPA n. 32/202, pagg. 206 e 207) ha stimato la disponibilità delle superfici di copertura e il loro potenziale impiego per la posa di impianti fotovoltaici concludendo che **“sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l’aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal Piano per la Transizione Ecologica al 2030”**;

PRESO ATTO del parere favorevole con condizioni ambientali della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n.136 del 9/03/2023, trasmesso dal MASE a questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota prot. n. 47160 del 28/03/2023, acquisita agli atti della scrivente con prot. n.4746 del 30/03/2023;

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE per il PNRR

ESAMINATA tutta la documentazione di progetto e la documentazione integrativa trasmessa dalla Società proponente nel corso dell’intero iter del procedimento istruttorio, come pubblicata sul portale valutazioni ambientali del MASE;

RITENUTO di condividere le motivazioni espresse della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo nel proprio parere negativo per le motivazioni di contenuto ivi contenute, nonché il contributo istruttorio del Servizio II della DG ABAP per gli aspetti di competenza;

RITENUTO che il progetto in questione con riferimento alla scelta localizzativa su suolo agricolo si pone in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica, con gli indirizzi e direttive del PPTR, con le Linee Guida di cui all’elaborato 4.1.1 - Energie rinnovabili del PPTR e con il R.R.24/2010;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo nel proprio parere, inoltre,



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it


ha valutato che non sia possibile indicare modifiche progettuali tali da determinare un parere favorevole, stante la natura stessa dell'intervento e la sua localizzazione in area agricola;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo ha espresso anche parere negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in considerazione della situazione vincolistica e delle considerazioni e valutazioni esposte in merito agli impatti sui beni paesaggistici, nonché per il contrasto del progetto con le prescrizioni del PPTR, come ampiamente motivato nel proprio parere già citato e qui richiamato, e considerato altresì l'impatto cumulativo generato per la presenza di diversi impianti fotovoltaici posti a sud, est e ovest dell'area di progetto e di 25 aerogeneratori installati nell'area di impatto cumulativo, pari a un buffer di 2 km dal perimetro dell'area di sedime dell'impianto;

RICHIAMATO che il progetto in argomento rimane comunque soggetto alle disposizioni di cui all'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di archeologia preventiva;

ESPRIME PARERE NEGATIVO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Gobetto Solare S.r.l. per il "Progetto denominato "GOBETTO SOLARE" per la costruzione e l'esercizio di un impianto Agrovoltaiico e relative opere di connessione alla RTN nei Comuni di Castellaneta (TA) e Laterza (TA), di potenza DC 55,62 MW e AC 48,20", **in quanto in contrasto con la disciplina di tutela del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia e per gli impatti negativi significativi sul patrimonio culturale archeologico e paesaggistico, anche cumulativi, così come espressi nel presente parere.**

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP
U.O.T.T. n.6 - Arch. Maria Teresa Idone 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



Rocco Rosario
Tramutola
MINISTERO DELLA
CULTURA
22.12.2023 13:01:48
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it